

DECISIONE (UE) 2021/1758 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 21 settembre 2021

che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (BCE/2021/43)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) il 20 luglio 2021, il Consiglio direttivo ha modificato ⁽¹⁾ l'indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea ⁽²⁾, al fine di: (a) chiarire che i titolari di conti TIPS DCA e i titolari di conti T2S DCA saranno collegati a TARGET2 tramite l'interfaccia unica di accesso alle infrastrutture di mercato dell'Eurosistema (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway, ESMIG), rispettivamente a decorrere da novembre 2021 e da giugno 2022; (b) chiarire ed estendere le norme sul rispetto dei requisiti di sicurezza del punto terminale (endpoint security) di TARGET2, al fine di garantire che TARGET2 continui a evolversi per fronteggiare le minacce alla cibersicurezza; (c) imporre ai titolari di conti PM, ai loro partecipanti indiretti e ai titolari di BIC indirizzabili che hanno aderito allo schema SCT Inst sottoscrivendo l'accordo di adesione al bonifico istantaneo SEPA (SEPA Instant Credit Transfer Adherence Agreement) l'obbligo di essere e rimanere costantemente raggiungibili nella piattaforma TIPS tramite un conto TIPS DCA, al fine di garantire che i pagamenti istantanei siano disponibili in tutta l'Unione; (d) creare trasparenza sulle modalità di trasferimento dei saldi dai conti in TARGET2 dei partecipanti ai corrispondenti conti successori nel futuro sistema TARGET, in modo da garantire la certezza del diritto; (e) chiarire e aggiornare taluni altri aspetti dell'indirizzo BCE/2012/27.
- (2) Una volta operativo il progetto di consolidamento T2-T2S (T2-T2S Consolidation), sarà altresì necessario garantire trasparenza sulle modalità di trasferimento dei saldi dai conti in TARGET2-BCE dei partecipanti ai corrispondenti conti successori, in modo da garantire la certezza del diritto.
- (3) Le modifiche all'indirizzo BCE/2012/27 che incidono sui termini e le condizioni di TARGET2-BCE dovrebbero essere rispettate nella decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea ⁽³⁾.
- (4) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2007/7 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati I, II e III alla decisione BCE/2007/7 sono modificati in conformità agli allegati alla presente decisione.

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2021/1759 della Banca centrale europea, del 20 luglio 2021, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2021/30) (cfr. pag. 45 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Indirizzo BCE/2012/27 della Banca centrale europea, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione BCE/2007/7 della Banca centrale europea, del 24 luglio 2007, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 71).

